



## **UNIVERSITÀ DI CAGLIARI**

### **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA (ai sensi dell'art. 51, comma 6, Legge 27.12.1997, n. 449)**

**Versione coordinata con le modifiche apportate dai DD.RR. n° 201 del 14.01.2010, n° 334 del 19.03.2010, n° 344 del 29.03.2010 e n° 581 del 20.07.2010**

#### **ART. 1 - Istituzione**

1. L'Università di CAGLIARI conferisce assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 Dicembre 1997 n. 449, del D.M. 11 Febbraio 1998, e secondo il presente Regolamento.
2. Il Senato Accademico, sulla base dei finanziamenti annualmente stanziati, individua il numero degli assegni di ricerca da attivare, suddividendoli fra le aree scientifico-disciplinari (cd. "assegni istituzionali").
3. Su richiesta dei dipartimenti e/o dei singoli docenti possono essere conferiti ulteriori assegni da finanziarsi con fondi messi loro a disposizione da parte di soggetti pubblici o privati (cd. "assegni su altri fondi").

#### **ART. 2 - Importo e durata degli assegni**

1. L'importo annuo degli assegni di ricerca è stabilito ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e dovrà essere indicato esplicitamente nei bandi di selezione pubblica. Tale importo, successivamente al rinnovo del contratto, potrà essere elevato sulla base delle disposizioni in vigore.
2. La durata degli assegni istituzionali è di due anni, ad esclusione del caso di cui al successivo art. 11, comma 8. Tali assegni possono essere eventualmente rinnovati, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a quello del precedente contratto.
3. La durata degli assegni su altri fondi sarà proporzionale all'entità del finanziamento, e comunque non potrà essere inferiore ad un anno. La loro eventuale rinnovabilità è legata alla effettiva disponibilità dei fondi atti ad assicurarne la totale copertura finanziaria, diversamente il contratto si interrompe. Ove dimostrato che non siano sufficienti le risorse del soggetto erogatore esterno, l'Università potrà cofinanziare fino al 4° anno per non oltre il 30% del valore della seconda annualità, sia in caso di rinnovo, sia in caso di proroga. Il rinnovo di più assegni nell'ambito di una stessa area scientifica sarà subordinato ai reali equilibri esistenti all'interno delle diverse aree scientifiche.
4. Gli assegni di ricerca istituzionali possono essere rinnovati nel limite massimo di quattro anni con lo stesso soggetto.

#### **ART. 3 - Beneficiari**

1. Possono essere titolari degli assegni di ricerca i dottori di ricerca e/o i possessori di laurea conseguita da almeno due anni sia se appartenenti al vecchio ordinamento didattico, sia se possessori di laurea specialistica o magistrale conferita sulla base del nuovo ordinamento, sempre che siano in possesso di idoneo curriculum scientifico-professionale comprovato da pubblicazioni, diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, o da altri titoli.
2. I dipendenti delle Università e degli Enti di ricerca non possono godere degli assegni di ricerca.

#### **ART. 4 - Il responsabile delle attività di ricerca**

1. Il responsabile della ricerca è il docente sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate al titolare dell'assegno.

## **ART. 5 - Compiti**

1. I titolari degli assegni svolgono la propria attività di ricerca attenendosi alle direttive del responsabile scientifico.
2. Ai titolari degli assegni può essere affidato dall'Ateneo lo svolgimento di una limitata attività didattica, sussidiaria o integrativa, che non deve in ogni caso compromettere l'attività di ricerca.
3. L'attività dei titolari degli assegni è svolta presso la struttura di ricerca di afferenza del responsabile della ricerca avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili.
4. Previa autorizzazione del responsabile della ricerca, l'attività può essere svolta anche presso altre strutture di ricerca dell'Ateneo o presso qualificate strutture italiane o straniere.

## **ART. 6 - Relazione annuale e rinnovo**

1. I titolari degli assegni biennali sono tenuti a redigere al termine di ciascun anno di attività, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta. La relazione, corredata del parere scritto del responsabile scientifico, viene presentata al Consiglio di Dipartimento di afferenza di quest'ultimo. Il Consiglio, previa valutazione dell'attività, si esprime positivamente o negativamente in ordine alla conferma per la prosecuzione dell'assegno o alla sua risoluzione. In quest'ultimo caso la proposta di risoluzione del contratto deve essere portata all'attenzione della Commissione di valutazione, istituita ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n.370/99, e composta dai Rappresentanti di aggregazione d'area in Senato Accademico, la quale si esprimerà in merito.
2. Tre mesi prima dello scadere del contratto, il suddetto Consiglio di Dipartimento, su richiesta del responsabile della ricerca, e previa acquisizione di una dettagliata relazione dell'assegnista sui risultati conseguiti nel corso del biennio, esprime alla Commissione di valutazione un parere sull'eventuale rinnovo.
3. I titolari degli assegni di durata annuale sono ugualmente tenuti a redigere la relazione annuale almeno un mese prima della scadenza del contratto. In caso di richiesta di proroga annuale del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, il responsabile scientifico è tenuto ad esprimere un giudizio scritto sulla relazione dell'attività svolta, da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Dipartimento, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo.
4. In caso di richiesta di rinnovo dopo la maturazione di un biennio contrattuale, la Commissione di valutazione giudica i risultati dell'attività dell'assegnista sulla base della documentazione trasmessa dal Consiglio di Dipartimento e propone, al Senato Accademico, il rinnovo del contratto o la cessazione del rapporto con l'assegnista.
5. Il rinnovo del contratto è comunque subordinato alla valutazione positiva da parte della Commissione di almeno di un lavoro a stampa pubblicato dall'assegnista nel corso del biennio di riferimento.

## **ART. 7 - Bando di concorso**

1. Il bando di concorso specifica per ogni area scientifico-disciplinare: il numero, il programma, la durata, l'importo degli assegni da conferire e il termine per la presentazione delle domande.
2. Il bando è pubblicizzato con l'affissione all'Albo Ufficiale dell'Università, all'Albo delle strutture scientifiche interessate, su giornali e su internet.
3. La domanda è redatta secondo il fac-simile allegato al bando e deve contenere i seguenti dati:
  - a) dati anagrafici e indirizzo al quale vanno inviate le comunicazioni inerenti il concorso;
  - b) titoli di studio conseguiti (laurea, dottorato, etc.), università, data, votazione, titolo della tesi;
  - c) altri titoli conseguiti;
  - d) elenco dettagliato delle pubblicazioni;
  - e) programma di ricerca cui il candidato intende collaborare;
  - f) eventuali corsi post-lauream ai quali il candidato è iscritto;
  - g) l'esistenza o meno di eventuali rapporti di lavoro, subordinato o autonomo, in corso di svolgimento.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente, l'equivalenza verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla selezione, dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 8; a tal fine gli stessi dovranno essere corredata da relativa dichiarazione di valore in loco

rilasciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio.

#### **ART. 8 - Commissione esaminatrice**

1. Le commissioni, una per ogni Area, sono nominate con decreto del Rettore e sono composte da tre a cinque docenti e/o ricercatori confermati delle Aree interessate.
2. Al termine dei lavori le commissioni redigono apposito verbale con la graduatoria dei vincitori.
3. Le valutazioni espresse dalle commissioni su ciascun candidato sono rese pubbliche all'albo della struttura presso la quale viene sostenuto il colloquio.

#### **ART. 9 - Selezione dei candidati**

1. La selezione è per titoli, secondo le procedure di valutazione comparativa previste dall'ordinamento ai sensi della Legge 9.1.2009, n. 1, art. 1, comma 7, recante "Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca."
2. La valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, in linea con quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del D.M. 28.7.2009, prot. 89/2009, "Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche".
3. Sono valutati come titoli, ai sensi dell'art.2, lett.c), del Decreto Murst. 11 febbraio 1998, il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero.
4. Nel corso della valutazione, tesa ad accertare la capacità del candidato a svolgere le ricerche per cui concorre, attraverso l'esame approfondito del curriculum scientifico-professionale, la Commissione dovrà verificare la conoscenza di una lingua straniera.
5. La data della prova per l'accertamento della lingua straniera verrà comunicata ai candidati con un preavviso di almeno 10 giorni.
6. Il candidato è inserito nella graduatoria di merito se ottiene un punteggio di almeno 60 su 100 e l'idoneità nella prova linguistica.
7. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.

#### **ART.10 - Conferimento assegni e decorrenza**

1. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria stilata dalle Commissioni.
2. Nel caso di rinuncia o di mancata accettazione entro 15 giorni dalla data di notifica, o di recesso entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività, l'assegno è conferito scorrendo la graduatoria degli idonei nell'ambito della stessa ricerca.
3. I titolari degli assegni di ricerca dovranno iniziare l'attività entro il primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto.
4. L'inizio dell'attività deve essere documentato mediante l'invio al Rettore, tramite il direttore del Dipartimento di afferenza, della dichiarazione rilasciata dal responsabile della ricerca.

#### **ART. 11 - Incompatibilità, contenuto del contratto, interruzione e recesso**

1. Il vincitore della selezione stipula un contratto di diritto privato di lavoro autonomo.
2. Il contratto non è utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle Università e Istituti Universitari italiani.
3. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.
4. Nello schema tipo di contratto verrà disciplinato il rapporto di collaborazione, tenendo presente che l'attività di ricerca deve essere improntata a caratteristiche di flessibilità inerenti alle esigenze del programma di ricerca, deve avere carattere continuativo, non meramente

occasionale e coordinato con l'attività globale per la realizzazione del progetto. Lo svolgimento avverrà in condizione di autonomia senza orario di lavoro predeterminato.

5. La fruizione dell'assegno è incompatibile con attività di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, presso enti e soggetti sia pubblici che privati.
6. In caso di gravidanza l'assegno dovrà essere sospeso per il periodo stabilito dalle disposizioni vigenti con conseguente slittamento del termine di scadenza del contratto., Qualora specifiche caratteristiche dell'attività di ricerca, documentate per iscritto dal responsabile scientifico, rendano impossibile lo svolgimento del progetto al di là del termine di scadenza del contratto, lo slittamento di cui al comma precedente non potrà essere concesso.
7. L'assegnista che intenda recedere dal contratto prima della scadenza è tenuto a darne comunicazione scritta al responsabile scientifico e agli Uffici dell'Amministrazione centrale con almeno 30 giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno.
8. In caso di recesso dell'assegnista titolare di assegni istituzionali, ove l'ammontare dei fondi residui disponibili sia sufficiente a coprire l'importo di un assegno di durata annuale, si potrà procedere ad un nuovo bando la cui selezione dovrà effettuarsi entro il termine di tre mesi dalla data del recesso.

#### **ART. 12 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 Agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 Agosto 1995, n.335 e successive modificazioni e integrazioni.

firmato il rettore  
professor Giovanni Melis